

LA DICITURA "SPORTIVA DILETTANTISTICA" PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'omessa indicazione, da parte di società ed associazioni sportive, nell'estensione e nella formulazione della propria denominazione, della natura "sportiva" e "dilettantistica" delle attività poste in essere dall'associazione può comportare per le stesse la perdita dello status. A pronunciarsi in tale senso è stata la Commissione Tributaria Regionale di Torino, la quale, con sentenza 19.10.2015 n. 1072/34/15, ha sottolineato che, pur non essendo sufficiente la denominazione utilizzata per qualificare l'ente, essendo necessaria una valutazione caso per caso della fattispecie oggetto di analisi, la mancata specificazione del proprio nome e dei requisiti richiesti dalla L. 289/2002, potrebbe comportare il disconoscimento della qualifica di ente sportivo dilettantistico ed il recupero a tassazione dei proventi corrisposti da associati e/o tesserati per la partecipazione alle attività sociali. La decisione dei giudici regionali trova fondamento nella previsione dell'art. 90, L. 289/2002, il quale, assumendo il ruolo di norma cardine per tutti coloro che intendano svolgere in forma collettiva lo sport dilettantistico nel nostro Paese, ha sancito, al comma 17, come la scelta debba necessariamente ricadere sugli enti associativi ovvero sulle società di capitali o cooperative. In entrambi i casi, tali enti dovranno essere caratterizzati dall'assenza dello scopo lucrativo e dall'inserimento nelle rispettive denominazioni o ragioni sociali del carattere "dilettantistico" e "sportivo" dell'attività svolta. Infatti, l'art. 90, per effetto del combinato disposto di cui ai commi 17 e 18, richiede non solo che "le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica", ma anche che le stesse, costituendosi con atto scritto, provvedano ad indicare la "denominazione" nello statuto sociale. Per le società sportive dilettantistiche lo statuto e l'atto costitutivo, richiesto nella forma dell'atto pubblico da parte dell'art. 2463, C.C., accanto ai requisiti richiesti dalla normativa civilistica, dovrà quindi necessariamente contenere le ulteriori previsioni di cui all'art. 90, L. 289/2002. Proseguendo oltre, l'Amministrazione Finanziaria, nella circolare 21/E/2003, fornisce una interpretazione più restrittiva rispetto alla formulazione dei giudici di merito, non potendosi limitare, a parere dell'Agenzia, l'indicazione della natura "sportiva" e "dilettantistica" alla sola denominazione sociale, dovendo invece **"essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico"**. Di parere contrario la CTP di Venezia 19.11.2010 n. 113 sottolinea come "la prescrizione racchiusa nell'art. 90 della L. 289/2002 non può ritenersi estensibile a qualsiasi manifestazione pubblicitaria, risultando in tal senso non vincolante, perché contrario alla stessa dizione letterale della norma, il contenuto della circolare dell'Agenzia n. 21/2003 [...]". Tutto ciò premesso, la dottrina prevalente sostiene che l'utilizzo dell' acronimo "a.s.d." ovvero "s.s.d.", seppur non previsti dalla norma, non possono essere considerati di per sé preclusivi del riconoscimento della status di ente sportivo dilettantistico e delle relative agevolazioni e semplificazioni qualora l'ente sia in grado di dimostrare una condotta democratica, il rispetto degli adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi, nonché una concreta e genuina attività sportiva svolta.